

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 10 aprile 2017

E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 24 marzo 2017 - n. 299 Beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultavano essere ancora danneggiati - Attivazione della FASE 2 prevista dall'Ordinanza 7 giugno 2016, n. 226: Modalità per la realizzazione degli interventi presentati ed approvati in FASE 1

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con legge 26 febbraio 2016, n. 21 - sino alla data del 31 dicembre 2018.

Visti

- la nota protocollo n. 2450 del 18 febbraio 2015, formalizzata nel corso del Comitato Tecnico Scientifico del 19 febbraio 2016 ed acquisita al protocollo della Struttura Commissariale con n.C1.2016.0000978 del 24 febbraio 2016, con cui il Soprintendente Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova segnala un elenco di beni di notevole rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione della loro integrità materiale, danneggiati dagli eventi sismici del basso mantovano del 2012;
- il decreto del Soggetto Attuatore n. 46 del 6 marzo 2016, inerente «*Beni di interesse culturale danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e a rischio di conservazione, segnalati con nota n. 2450 del 18 febbraio 2015 dalla soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Brescia Cremona Mantova. Esito della ricognizione atta a verificare quanto a conoscenza della struttura commissariale*», con il quale sono stati riportati al Commissario Delegato gli esiti delle verifiche svolte dalla struttura commissariale in ordine ai beni segnalati con la succitata nota della Soprintendenza;
- l'ordinanza n. 226 del 9 giugno 2016, con la quale il Commissario Delegato:
 - prende atto del suddetto decreto del Soggetto Attuatore n. 46/2016;
 - avvia il procedimento di salvaguardia dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultavano ancora danneggiati a causa del sisma 2012 suddividendolo in due fasi; la FASE 1 consistente nella raccolta di manifestazioni di interesse e la FASE 2 di perfezionamento della FASE 1;
 - conferisce mandato al Soggetto Attuatore di costituire un Gruppo di Lavoro finalizzato a:
 - valutare la documentazione inviata a supporto della manifestazione di interesse;
 - individuare eventuali priorità di intervento.
- il decreto del Soggetto Attuatore n. 143 del 21 settembre 2016 di «*Istituzione del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti relativi ai beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Provincia di Mantova*»;
- la Relazione Finale del 16 febbraio 2017 del Sopracitato

Gruppo di Lavoro.

Ritenuto di dover fare proprie le conclusioni del Gruppo di Lavoro di cui sopra e pertanto di approvare il seguente elenco di Beni ammessi alla FASE 2:

ID DECRETO 46/2016	IMMOBILE	LOCALITÀ	ESITO FASE 1
1	ORATORIO DI SANTA MARGHERITA DA CORTONA (PARTE DEL COMPLESSO DI VILLA MARANI)	Campione, Bagnolo San Vito	AMMISSIBILE
2	VILLA ROSSI (EX-GALVANI)	Bondeno di Gonzaga	AMMISSIBILE
3	CHIESA SANTA CATERINA	Dosso dell'Inferno, Magnacavallo	AMMISSIBILE Verificare l'ottenimento del vincolo entro il 30 giugno 2017.
4	CORTE CASTIGLIONI	Casatico, Marcaria	AMMISSIBILE
5	VILLA GALVAGNINA	Galvagnina, Moglia	AMMISSIBILE
9	CHIESA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE	Sabbioneta	AMMISSIBILE
10	CHIESA DELL'INCORONATA	Sabbioneta	AMMISSIBILE
11	TEATRO OLIMPICO	Sabbioneta	AMMISSIBILE
13	EX FORNACE BOSCHETTO	San Benedetto Po	AMMISSIBILE Verificare l'ottenimento del vincolo entro il 30 giugno 2017.
14	PALAZZO VESCOVADO GONZAGA	Portiolo di San Benedetto Po	AMMISSIBILE
16	ORATORIO DI VILLA ARRIGONA	San Giacomo delle Segnate	AMMISSIBILE
17	PALAZZO CITELLI	San Giovanni del Dosso	AMMISSIBILE
18	CORTE CUCCA	Schivenoglia	AMMISSIBILE
19	CHIESA DI CORTE TORRIANA	Torriana, Serravalle a Po	AMMISSIBILE
20	TEATRO GUIDO (O COMUNALE)	Suzzara	AMMISSIBILE
21	VILLA GRASSETTI	Sailetto, Suzzara	AMMISSIBILE
24	PONTE SAVOIA	Quingentole	AMMISSIBILE
25	ORATORIO DELLA GABBIANELLA	Quistello	AMMISSIBILE Verificare l'ottenimento del vincolo entro il 30 giugno 2017.
28	CHIESA DI SAN MAURIZIO	Mantova	AMMISSIBILE

Fermo restando l'obbligo per i progetti di cui agli identificativi: ID 3, ID 13 e ID 25, di ottenere lo specifico atto di tutela da parte della Soprintendenza competente entro il 30 giugno 2017, pena la decadenza dai benefici previsti dal presente atto.

Valutato che, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «*Codice dei beni culturali e del paesaggio*», l'attività della Soprintendenza prevede lo svolgimento di tutte le attività connesse alle procedure previste dal Codice stesso sugli immobili sottoposti a tutela.

Ritenuto pertanto opportuno sottoscrivere con la Soprintendenza Per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia Mantova e Cremona, competente per territorio, una specifica «*Convenzione tra il Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012 e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova per il ripristino dei danni di beni di rilevanza culturale danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione*», da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed il cui schema è allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di stabilire che ai fini dell'attuazione degli interventi di messa in sicurezza ovvero ripristino dei beni di interesse culturale a rischio di compromissione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, si debba intendere:

- **Ripristino:** intervento rivolto a ricondurre l'edificio ad una con-

dizione ex ante all'evento sismico, atto inoltre a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio.

- **Messa in sicurezza:** l'insieme degli interventi necessari ad evitare la compromissione del bene che si vuole preservare, compresi quelli di miglioramento sismico escludendo le opere relative alla rifunzionalizzazione dell'immobile.
- **Restauro:** l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale (art. 29, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004).

Ritenuto opportuno di dover stabilire che il Commissario Delegato procederà al finanziamento di ogni singolo intervento sulla base delle priorità e delle procedure stabilite ai punti 3, 4 e 5 della succitata Convenzione di cui al punto 2 della presente ordinanza e che ciascuna ordinanza di finanziamento conterrà:

- l'importo ammesso;
- l'eventuale possibilità di erogazione di un'anticipazione per la progettazione e le modalità con cui la stessa potrà essere riconosciuta;
- le modalità di erogazione delle ulteriori quote di anticipazione e del saldo, ivi compresa l'eventuale necessità di presentazione di idonea garanzia fideiussoria;
- gli impegni e gli accordi in materia di alienazione del bene e di fruibilità pubblica dello stesso;
- altro che riguardi il singolo intervento.

Ritenuto altresì di dover stabilire che, ai fini della determinazione delle somme spettanti in caso di comproprietà del bene tra pubblico e privato, il contributo verrà imputato al 100% per la quota di parte pubblica ed al 50% per la quota di proprietà privata.

Ritenuto inoltre di dover stabilire che, per i Beni che verranno salvaguardati con i fondi afferenti alla presente ordinanza, è:

- vietata la vendita ovvero l'alienazione del bene ripristinato per almeno 10 anni dal termine dei lavori;
- obbligo, per chiunque ed a qualunque titolo detenga l'immobile, di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- necessario garantire l'accesso al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da appositi accordi o convenzioni, di durata minima decennale e con decorrenza a partire dalla data di fine dei lavori; i quali dovranno essere registrati presso l'Agenzia del territorio competente a cura del beneficiario del contributo.

Ritenuto di istituire uno specifico Gruppo di lavoro, i cui scopi ed operatività sono dettagliati nella Convenzione di cui al precedente punto 2, così composto:

- almeno 2 componenti della Struttura commissariale;
- almeno un componente esperto in materia, segnalato dalla Direzione Generale Culture di Regione Lombardia;

e di incaricare il Soggetto Attuatore della nomina del suddetto Gruppo di lavoro.

Ritenuto di demandare alla Struttura Commissariale tutte le attività amministrative e gestionali derivanti dall'attuazione della presente ordinanza.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,
DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di approvare il seguente elenco dei Beni ammessi alla FASE 2:

ID DECRETO 46/2016	IMMOBILE	LOCALITÀ
1	ORATORIO DI SANTA MARGHERITA DA CORTONA (PARTE DEL COMPLESSO DI VILLA MARANI)	Campione, Bagnolo San Vito
2	VILLA ROSSI (EX-GALVANI)	Bondeno di Gonzaga

ID DECRETO 46/2016	IMMOBILE	LOCALITÀ
3	CHIESA SANTA CATERINA	Dosso dell'Inferno, Magnacavallo
4	CORTE CASTIGLIONI	Casatico, Marcaria
5	VILLA GALVAGNINA	Galvagnina, Moglia
9	CHIESA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE	Sabbioneta
10	CHIESA DELL'INCORONATA	Sabbioneta
11	TEATRO OLIMPICO	Sabbioneta
13	EX FORNACE BOSCHETTO	San Benedetto Po
14	PALAZZO VESCOVADO GONZAGA	Portiolo di San Benedetto Po
16	ORATORIO DI VILLA ARRIGONA	San Giacomo delle Segnate
17	PALAZZO CITELLI	San Giovanni del Dosso
18	CORTE CUCCA	Schivenoglia
19	CHIESA di CORTE TORRIANA	Torriana, Serravalle a Po
20	TEATRO GUIDO (O COMUNALE)	Suzzara
21	VILLA GRASSETTI	Sailetto, Suzzara
24	PONTE SAVOIA	Quingentole
25	ORATORIO DELLA GABBIANELLA	Quistello
28	CHIESA DI SAN MAURIZIO	Mantova

fermo restando l'obbligo per i progetti di cui agli identificativi: ID 3, ID 13 e ID 25, di ottenere lo specifico atto di tutela da parte della Soprintendenza competente entro il 30 giugno 2017, pena la decadenza dai benefici previsti dal presente atto;

2. di approvare lo schema di «Convenzione tra il Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012 e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova per il ripristino dei danni di beni di rilevanza culturale danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione», allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di stabilire che ai fini dell'attuazione degli interventi di messa in sicurezza ovvero ripristino dei beni di interesse culturale a rischio di compromissione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, debba intendersi:

- **Ripristino:** intervento rivolto a ricondurre l'edificio ad una condizione ex ante all'evento sismico, atto inoltre a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio.
- **Messa in sicurezza:** l'insieme degli interventi necessari ad evitare la compromissione del bene che si vuole preservare, compresi quelli di miglioramento sismico escludendo le opere relative alla rifunzionalizzazione dell'immobile.
- **Restauro:** l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale (art. 29 comma 4 d.lgs. 42/2004);

4. di stabilire che il Commissario Delegato proceda al finanziamento di ogni singolo intervento sulla base delle priorità e delle procedure stabilite ai punti 3, 4 e 5 della Convenzione di cui al punto 2 della presente ordinanza e che ciascuna ordinanza debba contenere almeno:

- l'importo ammesso;
- l'eventuale possibilità di erogazione di un'anticipazione per la progettazione e le modalità con cui la stessa potrà essere riconosciuta;
- le modalità di erogazione delle ulteriori quote di anticipazione e del saldo, ivi compresa l'eventuale necessità di presentazione di idonea garanzia fideiussoria;
- gli impegni e gli accordi di cui al successivo punto 6;
- altro che riguardi il singolo intervento;

5. di stabilire che al fine della determinazione delle somme spettanti in caso di comproprietà del bene tra pubblico e privato, il contributo verrà imputato al 100% per la quota di parte pubblica ed al 50% per la quota di proprietà privata;

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 10 aprile 2017

6. di stabilire che per i beni che verranno salvaguardati con fondi afferenti alla presente ordinanza è:

- vietata la vendita ovvero l'alienazione del bene ripristinato per almeno 10 anni dal termine dei lavori;
- obbligo, per chiunque ed a qualunque titolo detenga l'immobile, di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- necessario garantire l'accesso al pubblico secondo modalità fissate caso per caso da appositi accordi o convenzioni, di durata minima decennale e con decorrenza a partire dalla data di fine dei lavori; i quali dovranno essere registrati presso l'Agenzia del territorio competente a cura del beneficiario del contributo;

7. di istituire uno specifico Gruppo di lavoro, i cui scopi ed operatività sono dettagliati nella Convenzione di cui al precedente punto 2, così composto:

- almeno 2 componenti della Struttura commissariale;
- almeno un componente esperto in materia, segnalato dalla Direzione Generale Culture di Regione Lombardia;

e di incaricare il Soggetto Attuatore della nomina del suddetto Gruppo di lavoro;

8. di demandare alla Struttura Commissariale tutte le attività amministrative e gestionali derivanti dall'attuazione della presente ordinanza;

9. di trasmettere il presente atto ai soggetti titolari dei beni di cui alla precedente tabella 1 e, qualora non coincidesse, anche al soggetto che ha presentato istanza a valere sull'ordinanza 226/2016, nonché di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Roberto Maroni

— • —

SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione tra il Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012 e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova per il ripristino dei danni di beni di rilevanza culturale danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione.

L'anno 2017, il giorno — del mese di —

TRA

COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - C.F. 80050050154 - Dott. Roberto Maroni

E

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova con sede in piazza Paccagnini - Mantova (di seguito Soprintendenza) rappresentata dal Dott. arch. Giuseppe Stolfi

PREMESSO

CHE con la legge 1° agosto 2012, n. 122 di conversione, con modificazioni, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»:

- il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato Commissario Delegato per la ricostruzione;
- è stato istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati;
- i Commissari Delegati stabiliscono con propri provvedimenti sulla base dei danni effettivamente verificatisi - in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2 - priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi (art. 3, l. n. 122/2012);
- può essere disposta la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico (art. 3, co. 1, lett.d) l. n. 122/2012);

CHE con il decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210 recante "proroga di termini previsti da disposizioni legislative" - convertito con modificazioni in legge n. 21 del 26 febbraio 2016 - lo stato di emergenza è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2018.

CHE con Ordinanza Commissariale n. 3/2012 viene istituito un Comitato Tecnico Scientifico di supporto specialistico, composto altresì da un rappresentante della Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia - Ministero dei Beni Culturali, a cui è affidato anche il compito di "proporre i piani di intervento suddivisi per ambiti: edifici strategici (municipi, ospedali, sedi di ASL, infrastrutture di bonifica, ecc.), edifici rilevanti (asili nido e scuole), infrastrutture (viabilità, reti di distribuzione, ecc.), altri edifici pubblici (RSA, palestre comunali, edifici a servizio, ecc.), edifici ecclesiastici, individuando per gli stessi differenziati livelli di priorità, secondo le risorse finanziarie disponibili".

CHE con DDR del 4 giugno 2012 è stata istituita l'Unità di coordinamento regionale UCCR-MIBACT LOMBARDIA, per la gestione dell'emergenza sismica del 20 e 29 maggio 2012 relativa al patrimonio culturale, e con successivo DDR n.88 del 7 novembre 2013 è stata istituita l'Unità di valutazione di progetti post sisma presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, che ha svolto le mansioni di istruttoria dei progetti e sorveglianza dei cantieri dei beni culturali coinvolti, attività tuttora in essere.

CHE con nota prot n. 2450 del 18.2.2016, il Soprintendente Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova ha formalmente presentato al Comitato Tecnico Scientifico del 19 febbraio 2016, un elenco di beni di notevole rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione della loro integrità materiale, danneggiati dagli eventi sismici del basso mantovano del 2012 per i quali è necessario un piano di intervento specifico. Percorso validato nel corso del Comitato Tecnico Scientifico del 26 aprile 2016.

CHE con Ordinanza del 9 giugno 2016 n. 226 il Commissario Delegato ha emanato un specifico atto per la "ricognizione e quantificazione del danno dei beni di rilevanza culturale ad alto rischio di perdita o compromissione che alla data del 18 febbraio 2016 risultano essere ancora danneggiati dal sisma del maggio 2012", finalizzato anche ad una futura predisposizione di uno specifico piano di interventi per gli edifici di interesse storico.

CHE con Ordinanza del n. ha preso atto della Relazione finale del "Gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti relativi ai beni di rilevanza culturale ad elevato rischio di perdita o compromissione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Provincia di Mantova" in cui sono ammessi alla FASE 2 dell'Ordinanza del 9 giugno 2016 n. 226, 19 immobili di interesse culturale.

CHE la Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio delle province di Cremona, Lodi e Mantova è subentrata quale ufficio territorialmente competente alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova a seguito del Decreto n. 44 del 23 gennaio 2016 (Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1 c. 327 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208), in vigore dall'11.07.2016; e che, nella presente fase di transizione nell'attuazione della riforma

Serie Ordinaria n. 15 - Lunedì 10 aprile 2017

ministeriale, la Soprintendenza di Cremona Lodi e Mantova si avvale del personale e delle risorse della Soprintendenza di Bergamo e Brescia (e altri uffici Mibact della regione) per l'attività di istruttoria e valutazione dei progetti riguardanti edifici danneggiati dal sisma, che è svolta dall'Unità di valutazione di progetti post sisma e che rimane in capo ai funzionari precedentemente inseriti nell'organico UCCR al fine di garantire la continuità dell'attività.

CHE ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", l'attività della Soprintendenza prevede lo svolgimento di tutte le attività connesse alle procedure previste dal Codice stesso sugli immobili sottoposti a tutela.

CHE l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", e successive modifiche ed integrazioni, ammette il generalizzato ricorso ad accordi tra Pubbliche Amministrazioni stabilendo che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

Oggetto e finalità

L'oggetto della presente convenzione è l'affidamento alla Soprintendenza di alcune specifiche attività relative all'attuazione della fase 2 dell'ordinanza 9 giugno 2016, n. 226 relativamente ai seguenti beni:

ID DECRETO 46/2016	IMMOBILE	LOCALITA'
1	ORATORIO DI SANTA MARGHERITA DA CORTONA (PARTE DEL COMPLESSO DI VILLA MARANI)	Campione, Bagnolo San Vito
2	VILLA ROSSI (EX-GALVANI)	Bondeno di Gonzaga
3	CHIESA SANTA CATERINA	Dosso dell'Inferno, Magnacavallo
4	CORTE CASTIGLIONI	Casatico, Marcaria
5	VILLA GALVAGNINA	Galvagnina, Moglia
9	CHIESA DELLA BEATA VERGINE DEL CARMINE	Sabbioneta
10	CHIESA DELL'INCORONATA	Sabbioneta
11	TEATRO OLIMPICO	Sabbioneta
13	EX FORNACE BOSCHETTO	San Benedetto Po
14	PALAZZO VESCOVADO GONZAGA	Portiolo di San Benedetto Po
16	ORATORIO DI VILLA ARRIGONA	San Giacomo delle Segnate
17	PALAZZO CITELLI	San Giovanni del Dosso
18	CORTE CUCCA	Schivenoglia
19	CHIESA di CORTE TORRIANA	Torriana, Serravalle a Po
20	TEATRO GUIDO (O COMUNALE)	Suzzara
21	VILLA GRASSETTI	Sailetto, Suzzara
24	PONTE SAVOIA	Quingentole
25	ORATORIO DELLA GABBIANELLA	Quistello
28	CHIESA DI SAN MAURIZIO	Mantova

Lo scopo è quello di accelerare la redazione e l'approvazione di progetti finalizzati al ripristino dei danni di beni di rilevanza culturale danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione.

Articolo 3

Adempimenti della Soprintendenza:

Alla Soprintendenza viene affidato lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative riconducibili a:

a. Individuazione delle priorità di intervento.

Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, la Soprintendenza consegnerà alla Struttura Commissariale una relazione in cui per ciascuno dei beni di cui all'articolo 2 sarà individuato il grado di priorità dell'intervento (elevato, alto, medio, basso) necessario per evitare la perdita o la compromissione del bene e di una stima di massima dei fondi necessari per gli interventi aventi priorità elevata, la cui entità verrà valutata nel Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 5.

Tale quadro di sintesi dovrà basarsi sui seguenti parametri:

- Pericolo per la pubblica incolumità,
- Grave compromissione complessiva del bene con rischio di danno irreversibile,
- Rilevanza architettonico/artistica,
- Livello di progettazione, pronta cantierabilità dell'intervento o lavori già iniziati,
- Grado di fruibilità pubblica del bene ad intervento ultimato.

b. Istruttoria tecnica

Alla Soprintendenza è affidata l'istruttoria tecnica di tutti i progetti in ciascuna delle fasi progettuali, per tutti i beni di cui all'articolo 2.

L'esito istruttorio finale, sul progetto appaltabile, è trasmesso alla Struttura commissariale ed approvato per gli aspetti di finanziabilità degli interventi dal Gruppo di Lavoro di cui al successivo articolo 5.

Per gli aspetti specificatamente ingegneristici del progetto, la Soprintendenza potrà avvalersi di componenti del Comitato Tecnico Scientifico specificatamente individuati tra coloro che abbiano competenze di sismica ed ingegneria.

Articolo 4

Adempimenti del Commissario Delegato e della Struttura Commissariale

Il Commissario Delegato anche attraverso la Struttura Commissariale provvede a:

- adottare tutti gli atti necessari a garantire il ripristino dei danni dei beni di rilevanza culturale di cui all'articolo 2 danneggiati dal sisma di cui si rischia la perdita o la compromissione;
- garantire il necessario supporto istruttorio alla Soprintendenza per gli aspetti ingegneristici del progetto, attraverso componenti del Comitato Tecnico Scientifico specificatamente individuati tra coloro che abbiano competenze di sismica ed ingegneria
- convocare il gruppo di lavoro secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 5 della presente convenzione.

Articolo 5

Gruppo di lavoro

E' istituito, con specifica ordinanza un gruppo di lavoro allo scopo di:

- assicurare il necessario supporto amministrativo e contabile alle attività di istruttoria tecnica svolte dalla Soprintendenza;
- esaminare e proporre al Commissario Delegato l'ammissibilità finanziaria degli interventi/progetti preventivamente istruiti e trasmessi dalla Soprintendenza.

Il gruppo di lavoro si riunirà con cadenza almeno semestrale per l'esame dell'andamento generale delle progettazioni e degli interventi in via di realizzazione, ma potrà essere convocato dalla Struttura Commissariale con cadenza più ravvicinata in caso di specifica richiesta della Soprintendenza, del Commissario Delegato e della Struttura Commissariale stessa.

Articolo 6

Informazione tra gli Enti

Le parti si obbligano reciprocamente a prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 7

Durata

La presente convenzione resta in vigore per tutto il tempo necessario al completamento e alla rendicontazione di tutti gli interventi di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Articolo 8

Spese

L'adempimento agli impegni previsti dall'attuazione della presente convenzione non comporta a carico del Commissario Delegato maggiori oneri per il personale della Soprintendenza incaricato delle attività di istruttoria.

Articolo 9

Recesso

Le parti potranno recedere dagli impegni assunti con la presente Convenzione con un preavviso di 180 giorni. In tal caso sono fatti salvi gli impegni assunti fino alla data di comunicazione del recesso.

Articolo 10

Controversie

Qualora insorgessero contestazioni relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano a esperire un tentativo di conciliazione

A tal fine chiederanno il parere di una Commissione composta da tre membri, due nominati dalle parti (ogni parte della presente convenzione ne nominerà uno) ed un terzo che fungerà da Presidente, nominato dalle parti in accordo tra loro. In mancanza di accordo, il terzo membro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo del Foro di Milano.

Letta, approvata e sottoscritta

Milano, il

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e 29 maggio 2012

Roberto Maroni

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova

Giuseppe Stolfi